



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CON-
CERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE IN
MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, SANZIONI SOSTITUTIVE DI
PENE DETENTIVE, LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE
DELLA PENA.**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

Ho il piacere di porre all'attenzione di questa Commissione, per la conseguente presa d'atto finalizzata alla successiva ratifica consiliare, l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, firmato a San Marino il 31 marzo 2022.

Da tempo le delegazioni tecniche dei due Paesi stavano lavorando ad un Accordo che dettasse disposizioni regolanti il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi e prescrizioni, oppure impongono obblighi e prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi e prescrizioni, qualora le suddette misure, sanzioni od obblighi e prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza e/o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altra Parte.

La finalità è da un lato quella di aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata, consentendole tra l'altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall'altro quello di migliorare il controllo dei

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

corrispondenti obblighi/prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, così proteggendo le vittime dei reati e, più in generale, la collettività

Particolarmente importante è la disposizione contenuta nell'art. 6. Tale articolo stabilisce il presupposto del trasferimento della misura, individuandolo nella cittadinanza e/o nella residenza nell'altro Paese dell'interessato, sempre che lo stesso interessato lo richieda e che il trasferimento della misura consenta una più positiva prognosi di risocializzazione in ragione dell'esistenza, nel Paese d'origine o residenza, di significativi legami affettivi, familiari, lavorativi e/o culturali. Lo stesso articolo disciplina l'istruttoria finalizzata alla formulazione della prognosi di cui sopra, stabilendo – con previsione d'assoluta novità – che tale istruttoria da un lato può essere compiuta coinvolgendo i servizi sociali e gli uffici Interpol dei due Paesi; dall'altro può avvenire anche nel corso del procedimento poi definito dalla decisione giudiziaria della cui esecuzione all'estero si tratta.

E' stato previsto, sulla scorta di altra casistica di matrice europea, il requisito della doppia incriminazione e l'interazione diretta tra le rispettive autorità giudiziarie interessate.

L'art. 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione, mentre i precedenti artt. 8, 9 e 14 disciplinano le conseguenze del trasferimento della sorveglianza sugli obblighi/prescrizioni che caratterizzano la misura, in estrema sintesi e in generale prevedendo l'applicabilità della legislazione della Parte d'esecuzione e la competenza della stessa Parte per l'adozione dei successivi provvedimenti, ivi compresi quelli conseguenti alla violazione degli obblighi/prescrizioni.

Altra disposizione di grande importanza è quella dell'art. 10, che attribuisce alle competenti autorità giudiziarie delle Parti rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione, al fine di favorire quanto più possibile il relativo trasferimento nell'altro Paese.

L'art. 21 disciplina le spese, addossandole alla Parte d'esecuzione. L'art. 22, invece, è dedicato al trattamento dei dati personali.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

nella speranza di avere opportunamente esplicitato i caratteri essenziali dell'Accordo in oggetto e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o ragguaglio che i Commissario intendessero proporre, ho l'onore di chiedervi l'opportuna presa d'atto.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - **www.esteri.sm**

T +378 (0549) 882 302 – 882 312
F +378 (0549) 882 814